

Associazione Amici della Santa Caterina Onlus

VERBALE DELLA ASSEMBLEA

DEGLI ASSOCIATI

Seduta

STRAORDINARIA

Direttore Provinciale
Antonello Longia
LA FUNZIONE
Teresa Gaspare

DEL 29.06 2024

Oggi, 29 giugno 2024, alle ore 18.30 presso la Scuola Santa Caterina, sede dell'Associazione, sita in Via Cavour 10, a seguito di rituale convocazione, si è riunita l'Assemblea straordinaria degli Associati dell'Associazione "Amici Della Santa Caterina", per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. adozione delle modifiche statutarie di adeguamento alle previsioni normative di cui al Codice del Terzo Settore ex Dlgs 117/2017 e s.m.i. come richiesto dall'Ufficio Runts con comunicazione in data 28.05.24;
2. delibere inerenti e conseguenti.

Assume la Presidenza ai sensi di legge e di statuto il signor Bregolin Lorenzo, il quale, constatata la presenza di n.10 soci su un totale di 145 (come da foglio presenze allegato sub. 1), dichiara quindi l'adunanza valida ed atta a deliberare. Viene chiamato a fungere da Segretario la signora Annarita Augelli, che accetta.

In merito al primo e al secondo punto all'OdG, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire la presente Assemblea straordinaria dei soci per modificare lo statuto, in relazione alla richiesta mossa dall'Ufficio Runts del 28.05.24 tesa ad adeguare lo statuto con migliore specifica agli articoli 9 e 18 dei quorum costitutivi e deliberativi nel caso di assemblea straordinaria per la modifica dello statuto o per lo scioglimento dell'ente, così da poter completare l'iscrizione al registro Runts, come segue (integrazioni in verde):



Ben [signature]
JR

Articolo 9 – Deliberazioni assembleari

... omissis...

Per la validità delle Assemblee, in prima convocazione occorre che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci e le delibere siano assunte a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria sarà valida, ad eccezione di quanto previsto per lo scioglimento, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega e delibererà sempre a maggioranza semplice.

In caso di Assemblea straordinaria per la modifica del presente statuto, anche in seconda convocazione occorrerà la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti per poter deliberare.

Per le delibere inerenti allo scioglimento si veda il successivo art. 18.

Le deliberazioni delle Assemblee sono assunte a maggioranza dei soci presenti in proprio o tramite delega, a mezzo di alzata di mano o di scrutinio segreto.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può rilasciare per iscritto la propria delega ad un altro socio. Nessun socio può rappresentare più di tre soci. In deroga all'art. 24, co 1, D. Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente o da un Consigliere scelto tra i più anziani.

Articolo 18 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con la presenza della maggioranza degli associati e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non soci.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, non potrà essere diviso tra i soci.

Esso verrà devoluto a cura dei Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra organizzazione di volontariato che persegua finalità analoghe, con qualifica di ente del Terzo settore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.



Bm
SR

Il Presidente pone quindi in votazione il nuovo testo di Statuto, aggiornato con le previsioni di cui alla richiesta mossa dall'Ufficio Runts.

L'Assemblea, udita la lettura del nuovo testo statutario e le spiegazioni dettagliate dal Presidente, all'unanimità, per alzata di mano,

delibera

- di approvare il nuovo testo di Statuto che si allega (allegato sub. 2) al presente verbale a formarne parte integrante;
- di delegare il Presidente a compiere tutte le pratiche e le formalità occorrenti per la registrazione del presente verbale di Assemblea straordinaria e l'allegato nuovo testo di statuto presso i competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate, nonché per la successiva iscrizione al Runts;
- di autorizzare sin da ora il Presidente ad apportare tutte le modifiche, soppressioni od aggiunte al presente verbale e allo statuto stesso, che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità per portare a buon fine l'adozione del nuovo testo statutario.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la presente Assemblea straordinaria dei soci viene chiusa alle ore 19.00, previa stesura e lettura del presente verbale.

Il Presidente

Luca Breglia

Il Segretario

Luca Breglia



[Signature]

Sub.1 SOCI PRESENTI:

Don Andrea Gariboldi

Margherita Gariboldi

Laura Francullo

Viviana Colombo

Massimo Riccio

Annarita Augelli

Bregolin Lorenzo

Barbara Iommarini

Simona Fumagalli

Stefano Finessi



Benelli

SF

Associazione Amici della Santa Caterina Odv

Articolo 1 – Denominazione

È costituita l'Associazione di volontariato denominata "AMICI DELLA SANTA CATERINA OdV", nel prosieguo semplicemente "Associazione".

L'Associazione userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la locuzione "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "Odv" a norma e ai sensi del decreto legislativo 117/2017.

Articolo 2 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3 – Sede

L'Associazione ha sede in Sesto San Giovanni (MI).

Il trasferimento della sede dell'associazione in altro indirizzo nell'ambito dello stesso comune non comporterà la necessità di modificare il presente statuto salva l'effettuazione delle necessarie comunicazioni agli Enti ed alle Istituzioni competenti.

L'Associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale e all'estero.

Articolo 4 – Scopi e finalità

L'Associazione è apolitica e indipendente e svolge la propria attività, senza finalità di lucro, con l'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.

Essa è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (e ss. mm. ii), nonché in conformità dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione dichiara di ispirarsi nella propria attività ai valori cristiani, in coerenza con le indicazioni espresse dalla Chiesa Cattolica.

Lo statuto è basato sulla democraticità e sulla trasparenza.

Scopi dell'associazione sono:

- dare sostegno economico-finanziario alle famiglie indigenti e alle famiglie con figli disabili, in collaborazione con la Parrocchia di Santo Stefano in Sesto San Giovanni.
- promuovere progetti volti a facilitare l'inserimento socioculturale di persone svantaggiate nell'ambito della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado;
- sostenere progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di frequenza scolastica degli studenti in condizioni di svantaggio socio economico all'interno della scuola parrocchiale Santa Caterina da Siena di Sesto san Giovanni (MI), in collaborazione con la parrocchia di Santo Stefano.

Per il perseguimento degli scopi l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, con particolare riferimento alle seguenti attività di cui al comma 1, lettere d), i), u), w)

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività

di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e comunque mai prevalenti rispetto alle prime.

In relazioni a tali attività, verrà data menzione nei documenti di bilancio del carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 56 del Decreto Legislativo 117/2017.

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi e le finalità.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Articolo 5 – Soci dell'Associazione

Sono soci dell'Associazione coloro che abbiano sottoscritto l'atto costitutivo e tutti coloro che, persone fisiche e giuridiche, condividendo gli scopi e le finalità dell'organizzazione, vengono accettati come tali dal Consiglio Direttivo a seguito di domanda scritta.

Chiunque intenda diventare socio deve:

- presentare domanda scritta su apposito modello da inoltrare al Consiglio Direttivo accompagnata dalla lettera di presentazione di un socio;
- accettare e condividere quando indicato nel presente Statuto o in eventuali Regolamenti.

L'adesione decorrerà dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, il quale prenderà in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione e ne delibererà l'iscrizione nel libro soci dell'Associazione.

L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci, distinti in soci Fondatori e Ordinari:

- i fondatori dell'organizzazione sono quelli intervenuti nell'atto costitutivo cioè che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- gli ordinari sono quelli che, condividendo le finalità dell'organizzazione stessa ed essendo mossi da spirito di volontariato, verranno ammessi successivamente dal Consiglio direttivo.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri. Ciascun socio ha diritto di voto.

I soci hanno il dovere di contribuire con ogni mezzo alla realizzazione delle finalità dell'Associazione, in particolare si impegnano a investire nella formazione personale e ad accrescere la propria sensibilità sugli ideali e sui valori espressi dall'Associazione.

I soci hanno diritto di ricevere all'atto dell'ammissione all'Associazione, la tessera sociale, nonché di poter partecipare a tutte le iniziative poste in essere dall'Associazione.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa vale per l'esercizio in cui è versata.

I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali che, dopo aver ricevuto richiesta scritta (anche a mezzo mail) di adempiere al pagamento entro 90 gg non provvedono tempestivamente, non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea sino alla regolarizzazione della quota associativa: essi nel mentre potranno godere dei diritti di elettorato, attivo e passivo.

Le quote associative sono intrasmissibili; il divieto di intrasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in

caso di decesso del socio e nei confronti del socio stesso in caso di recesso o esclusione. Le quote associative non sono rivalutabili.

L'Associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i soci il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

I soci devono svolgere la propria attività in modo personale e spontaneo.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e raccolti in apposito regolamento, conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 117/2017.

L'associazione, in quanto organismo di volontariato, è tenuta a stipulare apposita assicurazione per i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 6 – Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio può venire meno per recesso volontario, decadenza, esclusione o decesso.

Nel primo caso (recesso volontario) il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione deve darne comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo; tale recesso, unilaterale e non ricettivo, avrà decorrenza immediata dalla data della stessa comunicazione.

Nel secondo caso (decadenza) il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto d'ufficio il socio che non ha versato la quota associativa entro la scadenza annuale stabilita per il versamento.

Il socio decaduto può comunque ripresentare domanda di ammissione all'Associazione.

L'Assemblea può dichiarare l'esclusione (terzo caso) del socio per: indegnità, condotta immorale o non conforme all'attività dell'Associazione; in particolare può essere escluso il socio che:

- a) non osserva i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto;
- b) svolga attività palesemente in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione;
- c) leda l'immagine dell'Associazione.

L'esclusione deve essere comunicata al socio per iscritto a mezzo lettera raccomandata. In caso di esclusione, il socio può richiedere, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, la convocazione immediata dell'assemblea dell'Associazione per esporre in tale sede le proprie ragioni.

L'Assemblea può deliberare, in seguito al contraddittorio instaurato, la revoca del provvedimento di esclusione, con immediato reintegro del socio nei propri diritti e doveri.

Nel caso in cui il socio rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica, salvo il reintegro di cui al punto precedente.

Articolo 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) Organi di controllo e revisione, qualora la sua istituzione venga deliberata dall'Assemblea dei Soci o divenga obbligatoria ex lege.

Le cariche sociali sono elettive, con libera eleggibilità.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, nemmeno qualora rivestano la funzione di Presidente, Vice-presidente, Segretario o Tesoriere.

Articolo 8 – Assemblea dei soci

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati. L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare, l'Assemblea ha il compito di:

- a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- b) deliberare sugli argomenti che siano sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo (ove redatto) e la relazione di missione predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) di nominare e revocare, quando previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- e) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione, sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione del suo patrimonio nel rispetto del successivo articolo 18.

L'assemblea delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Articolo 9 – Deliberazioni assembleari

Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea degli associati almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del relativo bilancio. Essa deve essere inoltre convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione deve essere fatta a mezzo di messaggio elettronico, fax, lettera o bollettino associativo, a tutti gli associati, almeno 10 giorni prima della data della riunione stabilita. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno il giorno, e l'ora fissati per l'adunanza.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria delibera eventuali modifiche al presente Statuto e lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata, con le stesse modalità previste per l'Assemblea Ordinaria, dalla maggioranza semplice del Consiglio Direttivo, dal Presidente oppure da parte di due terzi degli aderenti all'Associazione.

Per la validità delle Assemblee, in prima convocazione occorre che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci e le delibere siano assunte a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega e delibererà sempre a maggioranza semplice.

In caso di Assemblea straordinaria per la modifica del presente statuto, anche in seconda convocazione occorrerà la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti per poter deliberare.

Per le delibere inerenti allo scioglimento si veda il successivo art. 18.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può rilasciare per iscritto la propria delega ad un altro socio. Nessun socio può rappresentare più di tre soci. In deroga all'art. 24, co 1, D. Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente o da un Consigliere scelto tra i più anziani.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da trascrivere sul libro verbali, e ivi sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le decisioni assunte dalle assemblee sono vincolanti per tutti gli aderenti.

Articolo 10 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è gestita da un Consiglio Direttivo, formato da un numero di membri da tre a nove.

È membro di diritto del CDA il Parroco della Parrocchia di Santa Caterina o un suo delegato.

Gli altri Consiglieri, scelti tra i soci, sono eletti dall'Assemblea al proprio interno ogni tre anni e rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo eleggeranno al proprio interno il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore precedenti.

La convocazione deve essere fatta a mezzo di messaggio elettronico, fax o lettera e dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche verbalmente o tramite telefonata.

Per la validità del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Suoi membri.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza da Vice Presidente o da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera:

- a) a maggioranza di voti espressi per le delibere relative all'ordinaria amministrazione;
- b) a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto per le delibere relative all'ammissione di nuovi soci e ad argomenti di straordinaria amministrazione.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o nel luogo fisico o virtuale indicato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio è validamente costituito anche in mancanza di formale convocazione quando siano presenti tutti i suoi membri aventi diritto di voto.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che per legge o statuto spettano all'Assemblea.

In particolare, il Consiglio Direttivo si occupa di:

- a) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- b) predisporre il bilancio consuntivo (ed eventualmente il bilancio preventivo) dell'Associazione sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere a consuntivo la relazione annuale;
- d) predisporre il bilancio sociale ove ne ricorrano i presupposti di redazione ai sensi di legge;
- e) determinare il piano di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale indicato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- f) deliberare in merito all'ammissione di nuovi soci;
- g) stabilire la quota associativa annuale, da sottoporre a ratifica da parte dell'assemblea;
- h) assumere eventuale personale dipendente, esclusivamente nei limiti necessari al regolare

funzionamento dell'Ente oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari;

- i) curare i rapporti con altre associazioni o presenze educative territoriali sia private che pubbliche.

Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare uno o più Regolamenti che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovranno regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 11 – Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti, e non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- b) è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni d'ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- c) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;
- d) ha la facoltà di delegare poteri di firma al Vice Presidente, al Segretario, al Tesoriere, ai Consiglieri, e ad eventuali collaboratori per gli adempimenti di ordinaria amministrazione che si rendessero necessari per la vita associativa, in riferimento alle specifiche competenze;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- f) in caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sentito il Vice Presidente e il Tesoriere, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di sua assenza o di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Articolo 12 – Segretario

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; ha inoltre la responsabilità della corretta archiviazione dei libri sociali e gestisce l'immagine e le pubblicazioni dell'Ente sui c.d. canali "social".

Egli esercita inoltre ogni altra funzione ad esso demandata dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo, e dal Presidente.

Articolo 13 – Tesoriere

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

Al Tesoriere è devoluto il compito della specifica gestione amministrativa dell'Associazione.

Al Tesoriere spetta (per delega del Consiglio) il compito di tenere e aggiornare i libri contabili nonché di collaborare alla predisposizione del bilancio dell'Associazione e di sovrintendere a tutta l'attività amministrativa vigilando per una corretta ed equilibrata gestione.

Egli dovrà periodicamente descrivere la situazione economica e finanziaria dell'Associazione al Presidente e al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea in sede d'approvazione di bilancio o su richiesta della stessa.

Il Tesoriere potrà essere delegato dal Presidente a sottoscrivere con firma libera eventuali atti e documenti di competenza del suo specifico ufficio.

Articolo 14 – Organo di controllo e revisione

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è stabilita dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario, mentre è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.

La composizione, le competenze e le funzioni dell'Organo di controllo sono indicate nell'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.

L'organo di controllo rimane in carica per tre anni e può essere rieletto.

Esso esercita inoltre la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale funzione.

In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La nomina del Revisore legale dei conti o della società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017.

Il Revisore legale provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi (ove redatti) e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e banca.

Il Revisore può assistere alle riunioni dell'assemblea (senza diritto di voto) e del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 15 – Libri dell'associazione

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente

Articolo 16 – Esercizi sociali e Bilancio

L'esercizio sociale dura dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Alla chiusura dell'esercizio sociale dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo (ed eventualmente il preventivo) da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

Il bilancio sottoposto all'approvazione dell'Assemblea è corredato dalla Relazione dell'Organo Controllo e Revisione (se nominati).

La bozza di bilancio, nei dieci giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

Qualora esistente, i bilanci devono essere portati a conoscenza dell'Organo Controllo e Revisione prima della discussione in Assemblea e comunque entro quindici giorni precedenti la stessa.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

L'Associazione deve redigere il bilancio conformemente ai formati e ai dettami stabiliti dalla normativa vigente.

Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Articolo 17 – Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'associazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da:

- il Fondo di dotazione iniziale;
- beni mobili ed immobili;
- donazioni, liberalità, lasciti e successioni vincolate al patrimonio.

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle seguenti entrate:

1. quote associative;
2. i redditi del patrimonio;
3. i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. i contributi di enti privati;
5. contributi di Organismi internazionali;
6. le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di soggetti pubblici e privati non vincolate al patrimonio;
7. manifestazioni e altre iniziative di raccolte occasionali di fondi;
8. ogni altro incremento derivante anche dalle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale.

Articolo 18 – Scioglimento dell'Associazione

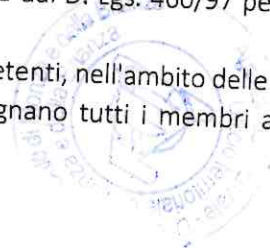
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con la presenza della maggioranza degli associati e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non soci.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, non potrà essere diviso tra i soci.

Esso verrà devoluto a cura dei Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra organizzazione di volontariato che persegua finalità analoghe, con qualifica di ente del Terzo settore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 19 - Norme di riferimento

9. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice Civile, dal D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm. e integrazioni, nonché dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.
10. Il presente Statuto entra in vigore nel momento in cui viene adottato dall'Assemblea e registrato presso gli uffici competenti.
11. Ai sensi dell'art. 101 comma 10 e 104 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm., le norme di carattere fiscale o generale introdotte dal Decreto stesso e che sono legate all'istituzione del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) o all'ottenimento del parere positivo della Commissione Europea, entreranno in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo a quello di operatività del RUNTS.
12. Nel periodo transitorio sono fatte salve le norme agevolative previste dal D. Lgs. 460/97 per l'Ente, quale Onlus di diritto.
13. I regolamenti interni e le altre disposizioni, emesse dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti i membri alla loro osservanza.



3 975 04/07/2024

0,00 **TNT24L000975000UC**
0,00 *codice identificativo*
 per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TNT

